



COMUNE DI NICOLOSI

PROVINCIA DI CATANIA



AREA 4 – LL.PP. – Ufficio di Protezione Civile

ORDINANZA N° 12

DEL 10 GIU. 2011

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225,

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Vista la legge 225/92;

Vista la legge n. 353/2000;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.L. VO 112/98;

Visto il D.L. von. 267/2000

Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996 art. 33 che prevede la previsione del rischio incendi boschivi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

Vista la L.R. n. 14/98;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007;

Vista la L.R. n. 14 del 14/04/2006;

Visti gli art. 449 e 650 C.P.;

: Viste le ulteriori vigenti leggi in materia;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 97 del 19/06/2008 mediante la quale veniva disposta la pulitura dei fondi da erbacce e ramaglie che possono essere causa di incendi;

ORDINA

Art. 1

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o abbandonate ricadenti in zone boscate, arborate o cespugliate, in zone prettamente agricole, in terreni in genere non edificati, ai responsabili di cantieri edili attivi con concessione edilizia rilasciata dalla competente autorità, ove le condizioni dei luoghi lo richiedano, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, di procedere con effetto immediato ed a propria cura e spese, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio.

Al fine di garantire la sicurezza antincendio del territorio e di mitigare possibili rischi di natura igienico-sanitaria, i Soggetti di cui sopra dovranno altresì provvedere, alla immediata recinzione (ove essa sia assente o carente) delle relative aree, in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio. Tale recinzione, nell'urgenza di provvedervi, potrà essere di tipo provvisoria (indicativamente: con paletti in ferro o legno e rete metallica) purché provvista di efficace sistema per l'accesso all'area (anche realizzato con i suddetti elementi); altri tipi di recinzione (muratura, calcestruzzo, etc.), dovranno essere preventivamente autorizzate in base alle vigenti normative edilizie in materia.

E' fatto altresì obbligo, a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi (salvo quanto indicato al successivo art.2), usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 2

Modalità esecutive

Gli interventi di pulizia di cui sopra devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà ed eventuali scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insorgere di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e dei confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00 e di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, aree boschive, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale - Protezione Civile e con il Distaccamento Forestale territorialmente competente (Nicolosi).

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06) mediante conferimento presso l'isola ecologica (esclusivamente erba o ramaglia).

In alternativa al suddetto conferimento (e anche come tecnica di ripulitura, laddove le aree siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza), è ammesso, in deroga allo specifico divieto di cui al precedente art. 1, ma sotto la rigida osservanza delle modalità appresso descritte, l'abbruciamento del solo materiale di natura vegetale, purché esso avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti vicine.

In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela, tra le ore 06.00 e le ore 10.00, ad esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose.

Qualora tale intervento fosse effettuato durante il periodo indicato al 4° comma dell'art. 1, della zona e dell'orario di abbruciamento, con l'indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle modalità dell'esecuzione dello stesso, delle cautele che si intendono adottare al fine di scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco, nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni, dovrà farsi preventiva richiesta al Distaccamento Forestale competente per territorio (Nicolosi) che rilascerà apposita autorizzazione, e darsi quindi comunicazione agli Uffici Comunali di Protezione Civile.

Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona in cui è avvenuto l'abbruciamento, di assicurarsi del perfetto spegnimento di focolai o braci residui, e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Di quanto specificato ai due precedenti commi, l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e oneri anche nei confronti di terzi.

Art. 3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi «immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

libera.

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 4

Procedimento amministrativo

Ai fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui al Part.I commi 1° e 2° che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il 30 giugno sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Unità Operativa di Protezione Civile, preferibilmente nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.

Decorso il termine indicato all'ari. 1, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art.8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatesi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 5 lett. "b"), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 10 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all'art. 5 lett. "a".

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra - in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata - costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art.5.

Art. 5

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale anche su segnalazione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689, le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art.4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;

b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria di € 210,00 ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Catania ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti conseguenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

e) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art. 1 comma 2 (mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti pericolosi, sarà applicata la sanzione di cui alla precedente lettera "b";

d) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa di € 155,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;

e) in caso di accertata esecuzione di azioni & attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art. 1, sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo quanto altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo Quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni Penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06, i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192 del predetto Decreto Legislativo.

Art. 6

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.

Art. 7

Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

1 15 Vigili del Fuoco
15 15 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
095/9 1 1 380 - 095/79 1 7028 Polizia Municipale.

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare ai competenti Servizi comunali eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Municipale (*Piazza Vittorio Emanuele, 1*) non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle relative aree e la residenza degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Le segnalazioni potranno pervenire anche via fax ai seguenti numeri telefonici:

Comune di Nicolosi 095/9 1 1 1 87
Polizia Municipale 095/7916510

Art. 8

Organi incaricati dell'esecuzione

Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati dall'U.O. Protezione Civile (accertamenti d'iniziativa o conseguenti alle segnalazioni di cui all'art. 7), nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art.4.

Per le attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza concorre anche il Gruppo Comunale di Protezione Civile, con il coordinamento dell'U.O. Protezione Civile.

Art. 9

Publicizzazione


Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune, all'U.R.P. sito in Piazza Vittorio Emanuele n. I, l'affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la provincia di Catania, alla Provincia Regionale di Catania, alla Stazione Carabinieri di Nicolosi, al Distaccamento del Corpo forestale di Nicolosi, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile e al Comando Polizia Municipale di Nicolosi.

Art. 10

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile.

 IL SINDACO
(G. Antezino Borzi)

